




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



Monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana

*III edizione*

n. 159

20 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

Monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana

*III edizione*

n. 159

20 marzo 2015

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Trasporti*

☎ 066760-2614 – ✉ [st\\_trasporti@camera.it](mailto:st_trasporti@camera.it)  @CD\_trasporti

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

*File: TR0270.doc*

# INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>II</b>
<b>Tabella dei provvedimenti .....</b>	<b>3</b>
▪ D.L. n. 83 del 2012 (c.d. "Crescita") .....	5
▪ D.L. n. 179 del 2012 (c.d. "Crescita 2.0") .....	6
▪ D.L. 69 del 2013 (c.d. "del Fare") .....	21
▪ D.L. n. 90 del 2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari).....	22
▪ D.L. n. 133 del 2014 (c.d. "Sblocca Italia").....	24

## PREMESSA

Il presente dossier dà conto dello **stato di attuazione delle principali disposizioni in materia di Agenda digitale italiana**, contenute nei seguenti decreti-legge:

- D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”);
- D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”);
- D.L. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”);
- D.L. n. 90 del 2014 (“Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari”);
- D.L. n. 133 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”).

In particolare, viene fornita indicazione dell’effettiva adozione delle diverse tipologie di provvedimenti attuativi previsti da questi decreti (regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.). Laddove possibile sono forniti i link ai testi dei provvedimenti non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il dossier costituisce il **secondo aggiornamento del monitoraggio**, effettuato annualmente a partire dal 2013 dal Servizio Studi della Camera dei deputati ([Monitoraggio 2013](#)). Le informazioni contenute nel presente dossier sono aggiornate al 15 marzo 2015 ed evidenziano che: rispetto ai 67 adempimenti previsti a tale data, risultano adottati 37 provvedimenti e per altri 5 provvedimenti l’iter di adozione risulta in fase avanzata (sono già stati resi i pareri previsti in Conferenza Unificata/Stato-regioni o dal Garante della privacy); per 10 atti non è invece previsto alcun termine di adozione ovvero il termine previsto di attuazione non è ancora scaduto.

I provvedimenti non ancora adottati e per i quali il termine di adozione è già scaduto risultano essere 15 sui 67 previsti.

Come mostrato nel grafico, si evidenzia un incremento, rispetto allo scorso anno, nell’adozione dei provvedimenti attuativi dell’Agenda digitale. L’incremento nell’attuazione rispetto al [Monitoraggio 2014](#) (i cui dati erano aggiornati al 24 febbraio 2014) è di 20 nuovi provvedimenti adottati e di 5 in fase di adozione avanzata.

Si segnala che, oltre ai provvedimenti legislativi, per i **profili generali e la strategia in tema di agenda digitale italiana** risultano essere stati approvati dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015:

- la [Strategia per la banda ultralarga e la crescita digitale](#);
- il [Piano crescita digitale 2014-2020](#);
- il [Piano banda ultralarga](#).


Si ricorda anche l’Accordo di partenariato per i fondi europei 2014-2020, il cui obiettivo tematico n. 2 riguarda l’Agenda digitale (atto del governo n. 86 della XVII legislatura- per il quale si veda il [Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera n. 91 del 2014](#)).

Camera dei deputati-Servizio Studi


## Attuazione dell'Agenda digitale italiana \*

giugno 2012-marzo 2015

■ adempimenti previsti      ■ provvedimenti da adottare  
■ provvedimenti già adottati      ■ Provvedimenti in fase di adozione



## Provvedimenti adottati e provvedimenti mancanti



(\*) Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati sui provvedimenti attuativi adottati dal giugno 2012 fino al 15 marzo 2015.



## **TABELLA DEI PROVVEDIMENTI**





## D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”)

entrato in vigore il 27 giugno 2012

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 agosto 2012)

Norma del D.L. n. 83/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti <sup>1</sup> )	Atto emanato
Art. 21, co. 2	<b>Nomina</b> , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato del <b>direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale</b> , tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione <sup>2</sup> .	25 agosto 2012 (sessanta giorni dal 27 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto)	Con DPCM 30/10/2012 è stato nominato il primo direttore generale Agid, che ha rassegnato le dimissioni il 3/6/2014. Con <a href="#">DPCM 31/7/2014</a> è stato nominato il nuovo Direttore generale con incarico triennale.
Art. 21, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la approvazione dello <b>statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale</b> .	14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale)	D.P.C.M. 8 gennaio 2014
Art. 22, co. 6	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica, con il Ministro dell’economia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’ <b>individuazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale</b> .	14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale)	Vedi <i>sub</i> l’attuazione dell’art. 13 D.L.: n. 69/20013
Art. 22, co. 7	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , o del Ministro delegato, per la <b>riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio</b> conseguentemente all’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale.	14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale)	Vedi <i>sub</i> l’attuazione dell’art. 13 D.L.: n. 69/20013

<sup>1</sup> E con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall’art. 13, co. 2, lett. c) del D.L. n. 69/2013.

## D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”)

entrato in vigore il 20 ottobre 2012

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 dicembre 2012)

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>3</sup>	Atto emanato
Art.1, co. 1	<b>Relazione annuale governativa</b> alle Commissioni parlamentari competenti sullo <b>stato di attuazione dell'Agenda Digitale italiana</b>	<b>30 giugno di ogni anno</b>	
Art. 1, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per disporre <b>l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica</b> anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.	non previsto	Il Garante della Privacy ha reso il 31/1/2013 il <a href="#">parere</a> sullo <a href="#">schema di DPCM</a> volto all'accorpamento della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria in un unico documento digitale. Il 19 settembre 2013 è stata raggiunta <a href="#">l'intesa in sede di Conferenza Unificata</a> .
Art. 2, co. 1, cpv co.6	Uno o più <b>decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i <b>tempi e le modalità di attuazione del subentro dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)</b>	17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal 19 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione)	DPCM 23/8/2013 n. 109 DPCM 10/11/2014, n. 194: Regolamento di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle

<sup>3</sup> E con riferimento ai quali non risulta adottato l'atto previsto.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>3</sup>	Atto emanato
	in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali;</li> <li>b) i criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività;</li> <li>c) l'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.</li> </ul>		anagrafi della popolazione residente (Allegato A del DPR).
Art. 2, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire <b>le modalità tecniche per l'invio dell'attestazione e della dichiarazione di nascita e del certificato di morte</b> , da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario, <b>ai comuni esclusivamente in via telematica</b> .	non previsto	DPCM 10/11/2014, n. 194: Tra i servizi dell'ANPR (Allegato D) è previsto l'invio telematico delle attestazioni di nascita e dei certificati di morte
Art. 2, co.5	<b>Regolamento</b> adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 (D.P.R.), su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per <b>apportare al regolamento anagrafico della popolazione residente</b> (di cui al D.P.R. n. 223/1989), <b>le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alla istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente</b> .	17 marzo 2013 <sup>4</sup> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	DPCM 10/11/2014, n. 194: Regolamento di attuazione e di funzionamento dell'ANPR e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente
Art. 2-bis	Predisposizione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale di <b>regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche</b> tra quelle di interesse nazionale.	17 marzo 2013 (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)	<a href="#">Det. Commissariale n. 68/2013 DIG</a> adottata dal Direttore dell'Agenzia Digitale italiana.

<sup>4</sup> L'art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dall'articoli 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>3</sup>	Atto emanato
Art. 3, co. 1-2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata per stabilire i tempi di realizzazione del <b>censimento permanente della popolazione e delle abitazioni</b> e per stabilire i contenuti dell' <b>Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane</b> (ANNCSU).	<b>17 febbraio 2013</b> <sup>5</sup> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	
Art. 3, co. 4	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (D.P.R.) su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il <b>complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale</b> .	<b>17 marzo 2013</b> <sup>6</sup> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	
Art. 4, co. 1 <sup>7</sup>	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le <b>modalità di comunicazione, variazione e cancellazione</b> del proprio <b>domicilio digitale</b> da parte del <b>cittadino</b> , nonché le <b>modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi</b> ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.	non previsto <sup>8</sup>	Il DPCM 10/11/2014, n. 194 (Regolamento di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) prevede che nell'ANPR sia contenuto il domicilio digitale (art. 2) e definisce le misure di sicurezza per il trattamento dei dati (art. 3 e allegato C)

<sup>5</sup> L'art. 13, co. 2-ter del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 3, del D.L. n. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

<sup>6</sup> L'art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>7</sup> Tale comma introduce nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD- D.Lgs. n. 82/2005) un nuovo articolo 3-bis: "Domicilio digitale del cittadino".

<sup>8</sup> L'art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>3</sup>	Atto emanato
			nonché i servizi resi disponibili ai Comuni e alle pubbliche amministrazioni (artt. 4 e 5 e allegato D).
Art. 5, co. 3	Decreto del <b>Ministro per lo sviluppo economico</b> , sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di accesso e di aggiornamento dell' <b>Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)</b> delle imprese e dei professionisti, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Tale decreto definisce anche le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e prevede gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.	17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal 19 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione)	<a href="#">DM 19 marzo 2013</a> (GU n.83 del 9 aprile 2013)
Art. 6, co.5	<b>Provvedimento</b> del Direttore generale degli archivi notarili che disciplina il <b>trasferimento degli atti formati su supporto informatico presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.</b>	non previsto	Circolare 30 giugno 2014 del Ministero della Giustizia -Ufficio Centrale degli Archivi Notarili- con cui la Struttura gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato fornisce all'Amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali per l'accesso al sistema di conservazione degli atti notarili informatici.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art.7, co. 3, lett. a)	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per la <b>definizione dei modelli di certificazione medica</b> in forma <b>telematica dei figli per la fruizione dei congedi parentali</b> .	<b>30 giugno 2013</b> <sup>10</sup>	( <sup>11</sup> )
Art. 8, co. 2	<b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata, per l'adozione, anche graduale, di <b>regole tecniche necessarie all'adozione dei sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale</b> .	<b>18 gennaio 2013</b> (novanta giorni dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto)	La Conferenza Unificata ha espresso il 20/2/2014 <a href="#">parere</a> favorevole sullo schema di DPCM ( <sup>12</sup> )
Art. 8, co. 9	<b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> , di concerto con i Ministri competenti per materia per adottare le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la <b>realizzazione degli ITS (sistemi di trasporto intelligenti)</b> , per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico.	17 febbraio 2013 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	<a href="#">D.M. 1 febbraio 2013</a> (G.U. 26/3/2013)
Art. 8, co. 9-bis	<b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> per istituire un <b>comitato tecnico</b> permanente per la <b>sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi</b> .	non previsto	<a href="#">DM 30/1/2013</a>

<sup>9</sup> E con riferimento ai quali non risulta adottato l'atto previsto.

<sup>10</sup> L'art. 13, co. 2-ter del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del D.L. N. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

<sup>11</sup> L'articolo 47, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 ha stabilito che la richiamata certificazione debba essere inviata per via telematica direttamente dal medico curante del S.S.N. o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'I.N.P.S., utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite con il DPCM che dovrà essere emanato.

<sup>12</sup> L'Agenzia per l'Italia digitale (ADI) e l'Associazione nazionale Trasporti (ASSTRA) avevano avviato il 28/12/2012 i lavori del tavolo tecnico sulla bigliettazione elettronica, successivamente era stato trasmesso alla Conferenza Unificata un primo schema di DPCM, poi modificato. L'art. 13, 2-quater del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art. 8, co. 13	<b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze per definire le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane ( <b>semplificazione delle procedure amministrative per le navi in arrivo e in partenza</b> )	<b>20 ottobre 2013</b> <sup>13</sup> (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 9, co. 1, lett. 0c)	<b>Linee guida</b> dell'Agenzia per l'Italia digitale per il <b>contrassegno</b> da apporre su <b>copie</b> analogiche di <b>documenti</b> amministrativi <b>informatici</b>	non previsto	<a href="#">Circolare AgID</a> n. 62 del 30/4/2013
Art. 9, co. 1, lett. a)	Trasmissione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di un' <b>Agenda nazionale</b> in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di <b>valorizzazione del patrimonio informativo pubblico</b> e di un <b>rapporto annuale</b> sullo stato del processo di valorizzazione in Italia	mese di febbraio di ogni anno	E' disponibile sul sito Agid <a href="#">l'Agenda nazionale 2014</a> per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, trasmessa alla presidenza del Consiglio il 24/3/2014 ed adottata con det. Comm. Agid <a href="#">n.95/2014</a> del 26/6/2014.
Art. 9, co. 1, lett. a)	Il <b>Presidente del Consiglio o il Ministro delegato</b> per l'innovazione tecnologica <b>riferisce annualmente al Parlamento</b> sullo stato di <b>attuazione</b> delle disposizioni <b>dell'articolo 52 del Codice dell'Amministrazione digitale</b> (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)	<b>annualmente</b>	
Art. 9-bis	<b>Provvedimento dell'Agenzia per l'Italia digitale</b> per la definizione delle modalità e criteri per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico per l'acquisizione di programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni	non previsto	Agenzia per l'Italia digitale, <a href="#">Circolare 6 dicembre 2013 n.63</a> , Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 CAD.

<sup>13</sup> L'art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 2, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.



Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art. 10, co. 10	<b>Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b> , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la parte che attiene le attribuzioni dell'INPS, per la definizione delle modalità di <b>gestione</b> , esclusivamente <b>con modalità informatiche</b> , a decorrere dal 1° marzo 2013, dei <b>procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola</b>	<b>17 febbraio 2013</b> <sup>14</sup> (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)	
Art. 11, co. 1	<b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b> per la definizione, fra l'altro, delle caratteristiche tecnologiche <b>dei libri di testo digitali</b> , nonché dei criteri per ottimizzare l'integrazione fra libri in versione digitale, mista e cartacea e per assicurare alle famiglie i supporti tecnologici necessari	non previsto	<a href="#">D.M. 26 marzo 2013, Prot. 209.</a>
Art. 11, co. 4-bis	<b>Decreto del Ministro dell'istruzione</b> , d'intesa con la Conferenza unificata, volto a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di <b>interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti</b>	non previsto	L'intesa sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica è stata raggiunta il <a href="#">1° agosto 2013 (doc. Rep. Atti n. 84/CU)</a>
Art. 11-bis	<b>Decreti dirigenziali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) - per assicurare maggiori entrate</b> in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, ai fini di copertura finanziaria del <b>credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere d'ingegno</b>	19 dicembre 2012 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)	Le disposizioni sono state abrogate dall'articolo 1, comma 335 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) <sup>15</sup> .

<sup>14</sup> L'art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

<sup>15</sup> Non è stata abrogata la disposizione che fa riferimento ai predetti decreti dirigenziali, che non sono stati emanati.

<b>Norma del D.L. n. 179/2012</b>	<b>Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi</b>	<b>Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti)<sup>9</sup></b>	<b>Atto emanato</b>
Art. 12, co. 2	<b>Istituzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE)</b> da parte di regioni e province autonome, conformemente ai decreti disposti al successivo comma 7 <sup>16</sup> .	30 giugno 2015	
Art. 12, co. 7	<b>Uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica</b> , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i <b>contenuti del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del dossier farmaceutico</b> <sup>17</sup> .	<b>19 marzo 2013</b> <sup>18</sup> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	Lo <a href="#">schema di DPCM</a> è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2014 che ha reso il <a href="#">parere</a> il 13/3/2014. Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il <a href="#">parere sullo schema di DPCM</a> il 22 maggio 2014
Art. 12, co. 11	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la <b>definizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, tumori e altre patologie</b> .	non previsto	( <sup>19</sup> )
Art. 12, co. 13	<b>Regolamento su proposta del Ministro della salute</b> , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in	<b>20 aprile 2014</b> <sup>20</sup> (diciotto mesi dalla data di	( <sup>21</sup> )

<sup>16</sup> Disposizione così novellata dall'art. 17, co. 1, lett. a) del DL. 69/2013 (L. 98/2013).

<sup>17</sup> La disposizione è stata così modificata dall'art. 17, co. 1, lett. d) del DL. 69/2013 (L. 98/2013).

<sup>18</sup> L'art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

<sup>19</sup> In risposta all'interrogazione 5-02195, nel maggio 2014 il Governo ha sottolineato che è stato necessario condurre preliminarmente una attività di ricognizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri attualmente esistenti presso il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco, ed individuare eventuali sovrapposizioni, attraverso un'analisi dei relativi contenuti informativi. Successivamente, la ricognizione è stata estesa anche alle Regioni. La percentuale di popolazione italiana che vive in aree coperte da Registri Tumori è complessivamente pari al 47 per cento della popolazione residente, mentre i Registri accreditati dall'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) sono 43.

<sup>20</sup> L'art. 13, co. 2-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4 e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>21</sup> In relazione a tale adempimento si ricorda la mancata pubblicazione del D.P.C.M. di definizione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), di cui all'art. 12, co. 7, che deve individuare le regole tecniche e di sicurezza, secondo le specifiche di cui all'allegato tecnico dello stesso decreto.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
	Conferenza Stato-regioni, per l' <b>individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri in materia sanitaria.</b>	entrata in vigore del decreto)	
Art. 12, commi 15-bis 15-ter 15-quater <sup>(22)</sup>	<b>Presentazione da parte delle regioni</b> e le province autonome all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute del <b>piano di progetto per la realizzazione del FSE</b> , redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dall'Agenzia e dal Ministero della salute entro il 31 marzo 2014. <b>L'Agenzia per l'Italia digitale</b> , sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire <b>l'interoperabilità dei FSE.</b>	30 giugno 2014  Non previsto	L'AgID ha emanato il 31/3/2014 <a href="#">le linee guida</a> per la presentazione dei piani regionali e indica che la <a href="#">presentazione dei piani di progetto</a> è quasi ultimata. L'AgID ha dettato il 24/6/2014 le <a href="#">specifiche tecniche</a> per l'interoperabilità dei FSE.
Art. 13, co. 2	<b>Decreto del Ministro della salute</b> , di concerto con il Ministro dell'economia e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per le <b>modalità di attuazione</b> della disposizione in materia di <b>validità, dal 1° gennaio 2014, delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico.</b>	non previsto	<sup>(23)</sup>
Art. 13, co. 4	<b>Provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia</b> , da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" per l'integrazione, dal 1° gennaio 2014, del sistema per la <b>tracciabilità dei farmaci erogati dal SSN</b> basato su fustelle cartacee con un sistema <b>basato su tecnologie digitali</b> , ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN.	non previsto	
Art. 14, co. 2-bis	<b>Regolamento del Ministro dello sviluppo economico</b> per definire le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di <b>minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.</b>	17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)	DM 9 agosto 2013, n. 165 (G.U. 22/2/2014)

<sup>22</sup> Commi aggiunti dall' art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

<sup>23</sup> Lo stato di avanzamento nelle varie regioni del progetto di digitalizzazione risulta abbastanza differenziato. E' stato pertanto prorogato al 2016 (art. 7, co. 4-bis, del decreto legge 192/2014 "proroga termini") il termine entro il quale le regioni sono obbligate a provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art. 14, co. 3	<b>Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b> , d'intesa con la Conferenza unificata per definire le specifiche tecniche delle <b>operazioni di scavo</b> per le <b>infrastrutture a banda larga e ultralarga</b> nell'intero territorio nazionale <sup>24</sup> .	non previsto	DM 1 ottobre 2013 (G.U. 17/10/2013)
Art. 14, co. 8, lett. d)	<b>Uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari</b> <sup>25</sup> di approvazione delle linee guida elaborate da ISPRA e ARPA/APPA in materia di <b>misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici</b> .	19 dicembre 2012 (60 gg dall'entrata in vigore del decreto)	-DM ambiente 2 dicembre 2014 (G.U. 22/12/2014) Linee guida per la definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'Ispra e alle Arpa/Appa i dati di potenza degli impianti; -Schema di D.M. di approvazione delle Linee guida per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici su cui le competenti commissioni parlamentari hanno espresso il parere.
Art. 14-bis, co. 2	<b>Provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico</b> per l'attuazione del comma 1 che assicura al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati a <b>titolo gratuito la funzione trasmissiva</b> al fine di garantire <b>la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale</b> nel nuovo sistema universale digitale.	<b>19 marzo 2013</b> (tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione)	

<sup>24</sup> Cfr. in proposito anche le disposizioni dell'art. 6, commi 4-bis e 4-ter del D.L. n. 145 del 2013 ("Destinazione Italia"), convertito dalla legge n. 9 del 2014. In base a tali disposizioni, il decreto 1° ottobre 2013 si applica anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni (co. 4-bis) e si prevede un nuovo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi entro il **22 aprile 2014**) per la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013.

<sup>25</sup> Norma così modificata dall'art. 11, co. 6 del D.L. n. 91 del 2014.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art. 15, co. 1	<b>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze</b> per definire i <b>micro-pagamenti</b> in relazione al volume complessivo del contratto e adeguare le norme relative alle procedure dei <b>pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni</b> .	1° marzo 2013	Il <a href="#">D.M. 24 gennaio 2014</a> (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21) del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro.
Art. 15, co. 1	<b>Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento</b> (Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia) e le modalità attraverso le quali il <b>prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo</b> .	non previsto	Determina 22 gennaio 2014 dell'Agenzia per l'Italia digitale (G.U. n. 31 del 7/2/14) di approvazione delle <a href="#">Linee guida Agid</a> per l'effettuazione dei pagamenti elettronici alle P.A.
Art. 15, co. 2	<b>Decreto interministeriale</b> (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica) per disciplinare <b>l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili</b> .	<b>17 marzo 2013</b> <sup>26</sup> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	
Art. 15, co. 4 e 5	<b>Decreti interministeriali</b> (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia) per disciplinare gli eventuali <b>importi minimi, le modalità e i termini</b> , anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione che prevede che, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che</b>	1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della norma)	D.M. 24 gennaio 2014 (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21)

<sup>26</sup> L'art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
	effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.		
Art. 15, co. 5-ter	<b>Linee guida</b> emanate dall' <b>Agenzia per l'Italia digitale</b> , acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, per la <b>valutazione della conformità</b> del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle <b>chiavi di firma digitale</b> .	non previsto	Comunicato in G.U. n. 271 del 21-11-2014 che l'AGID ha pubblicato le <a href="#">Linee guida</a> per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma. Con <a href="#">DPCM 5 febbraio 2015</a> è stato differito al 1° settembre 2015 il termine per utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati fino al 9 febbraio 2015.
Art. 16, co. 10	<b>Uno o più decreti del Ministro della giustizia</b> aventi natura non regolamentare, previa verifica, <b>accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica</b> <sup>27</sup> , individuando: a) <b>gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello</b> nei quali trovano applicazione le disposizioni dell'art. 16 relative a biglietti di cancelleria, <b>comunicazioni e notificazioni per via telematica</b> ; b) <b>gli uffici giudiziari</b> in cui le stesse disposizioni operano per le <b>notificazioni a persona diversa dall'imputato</b> a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.	non previsto	
Art. 16-bis, co. 5	<b>Decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia</b> , da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati che - accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione - <b>possono individuare i tribunali nei quali viene anticipato</b> , nei procedimenti civili	non previsto	

<sup>27</sup> La [Circolare](#) del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2014 ha fornito chiarimenti sull'avvio del sistema di notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT).

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
	iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del <b>deposito telematico</b> <sup>28</sup>		
Art. 16- <i>quater</i> , co. 2	<b>Decreto del Ministro della giustizia</b> , per l'adeguamento delle regole tecniche in materia di applicazione delle <b>tecnologie dell'informazione e della comunicazione al processo civile</b> di cui al D.M. n. 44/2011.	19 giugno 2013 (centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)	DM 3/4/2013 n 48
Art. 19, co. 8	Decreto del <b>Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b> , che definisce le linee guida per promuovere la <b>diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali</b> presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi del Codice dei contratti pubblici.	<b>18 gennaio 2013</b> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)	L'AgID partecipa all'iniziativa <a href="#">CloudforEurope</a> che promuove il cloud computing europeo attraverso appalti pre-commerciali (PCP) come strumento per l'innovazione. Il Programma è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (FP7) e riunisce 24 partner provenienti da 11 paesi. E' attualmente aperto un apposito <a href="#">bando</a> dell'Agid.
Art. 19, co. 9	Uno o più decreti del <b>Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b> per disciplinare <b>l'accesso ai fondi per progetti strategici di ricerca e innovazione</b> connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la realizzazione dei servizi di ricerca e <b>sviluppo di nuove soluzioni</b> non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;</li> <li>- per attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di <b>rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale</b>.</li> </ul>	non previsto	

<sup>28</sup> Comma così sostituito dall' art. 44, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
Art. 20 co. 1, lett. a) e co. 2	<b>Istituzione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti</b> e predisposizione del <b>Piano nazionale</b> delle comunità intelligenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale	non previsto	Il Comitato per le Comunità intelligenti è stato istituito con <a href="#">Determinazione Commissariale</a> AgID n. 148 del 19 settembre 2013 e si è insediato il 24 ottobre 2013
Art. 20, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, previa intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione dello <b>Statuto della cittadinanza intelligente</b> .	non previsto	(29)
Art. 20, co. 9	<b>Deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale</b> , sentito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti per l'istituzione della <b>piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e delle relative componenti</b> .	20 febbraio 2013 (centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto)	Il 17/12/2014 AGID e ANCI hanno firmato un accordo valido fino al 2016 che prevede un <a href="#">Programma</a> finalizzato a definire l'evoluzione della piattaforma web dell'Osservatorio Nazionale ANCI sulle smart city e dà vita ad un comitato paritetico responsabile della sua realizzazione.  Un'altra componente della piattaforma, costituita dal <a href="#">Catalogo della Basi di Dati</a> della pubblica amministrazione, è stata ultimata a marzo 2015.
Art. 20, co. 16	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica</b> per stabilire i criteri per consentire	non previsto	

<sup>29</sup> Il Comitato tecnico delle Comunità intelligenti ha definito il proprio [Regolamento di organizzazione](#). Il Comitato è composto da quattro gruppi di lavoro, uno dei quali è incaricato di predisporre lo Statuto della cittadinanza intelligente.



Norma del D.L. n. 179/2012	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti) <sup>9</sup>	Atto emanato
	la partecipazione alle attività delle <b>comunità intelligenti da parte di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate</b> (inclusione intelligente)		
Art. 20- <i>bis</i>	<b>Decreto del Presidente della Corte dei conti</b> per stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle <b>tecnologie dell'informazione</b> e della comunicazione <b>nelle attività</b> di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla <b>Corte dei conti</b> .	non previsto	Lo schema di decreto del Presidente della Corte dei conti è stato sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali che ha reso il proprio <a href="#">parere</a> il 4/12/2014.
Art. 33- <i>septies</i>	<b>Linee guida</b> predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale per la <b>razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione</b> .	30 settembre 2013	<a href="#">Linee guida AgID</a> disponibili dal 6 ottobre 2013.
Art. 33- <i>septies</i>	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , d'intesa con la Conferenza unificata per adottare il <b>piano triennale di razionalizzazione dei CED</b> (Centri per l'elaborazione delle informazioni) <b>delle pubbliche amministrazioni</b> .	30 dicembre 2013 (novanta giorni dal 30 settembre 2013)	<a href="#">Linee Guida AgID</a> per la razionalizzazione dei CED della PA 2013 sottoposte a consultazione pubblica e trasmesse alla Presidenza del Consiglio.

## D.L. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”)

entrato in vigore il 22 giugno 2013

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 21 agosto 2013)

Norma del D.L. n. 69/2013	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti)	Atto emanato
Art. 13 (modifica D.L. n. 5/2012)	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> di istituzione del <b>Tavolo permanente per l’innovazione</b> e l’agenda digitale italiana		<a href="#">DPCM 23 settembre 2014</a>
	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> di istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale italiana		<a href="#">DPCM 10 luglio 2013</a> istitutivo della Struttura di missione e <a href="#">DPCM 30 settembre 2013</a> istitutivo di un nucleo di supporto alla struttura di missione
Art. 17-ter, co. 2, cpv co. 2-sexies	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per definire le <b>caratteristiche del sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese)</b> .	Non previsto	DPCM 24 ottobre 2014 (GU 9/12/2014) di definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese
Art. 34, co. 1, lett. a), cpv. “1-bis”	<b>Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</b> , di concerto con il Ministero economia e finanze, per la definizione delle <b>modalità per l’invio telematico del certificato di gravidanza</b>	<b>22 marzo 2014</b> (9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)	<sup>(30)</sup>

<sup>30</sup> Il termine è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 150/2013 (il termine previsto dal D.L. 69/2013 era di 6 mesi). Ai sensi della norma richiamata, i certificati sono inviati utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite dal D.M da emanare.

## D.L. n. 90 del 2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari)<sup>31</sup>

entrato in vigore il 25 giugno 2014

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 agosto 2014)

Norma del D.L. n. 90/2014	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti <sup>32</sup> )	Atto emanato
Art. 18, co. 4	<b>Atto del Ministro delegato per la semplificazione</b> e la pubblica amministrazione per l'individuazione del <b>Presidente del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana</b>	non previsto	<a href="#">DPCM 23 settembre 2014</a> (non pubblicato in GU)
Art. 24, co. 3-bis	Le <b>amministrazioni pubbliche approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze</b> , dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese	<b>16 febbraio 2015</b> (180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)	( <sup>33</sup> )
Art. 24-ter	Le <b>regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana</b> qualora non adottate nel termine indicato <b>possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati, anziché con le modalità dell'art. 71 del CAD <sup>34</sup>	17 novembre 2014 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)	Il <a href="#">DPCM 13 novembre 2014</a> detta Regole tecniche di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle P.A.

<sup>31</sup> Si segnala che il D.L. n.90/2014 ha introdotto alcune rilevanti disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria digitale, quali il "domicilio digitale" per la notifica degli atti, il tempo delle notificazioni degli atti giudiziari in via telematica, che non prevedono la necessità di emanazione di norme attuative o di ulteriori adempimenti e pertanto non sono considerate nel presente monitoraggio.

<sup>32</sup> E con riferimento ai quali non risulta adottato l'atto previsto.

<sup>33</sup> A tale proposito l'AgID sul proprio sito rende noto che: "Nei casi in cui l'ente abbia già proceduto a quanto previsto sia dalla normativa specifica sul procedimento, sia da quella su trasparenza e anticorruzione, l'elaborazione del piano è conseguente alla sistematizzazione dei vari progetti e delle iniziative dell'amministrazione in tema. Infatti, già la L. 190/2012 contenente le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede all'art. 1, commi 29 e 30, prevede che gli enti abbiano procedure per la gestione delle istanze online."

<sup>34</sup> Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

Norma del D.L. n. 90/2014	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti <sup>32</sup> )	Atto emanato
Art. 24-quater co.1-2	Le <b>pubbliche amministrazioni comunicano all'Agid</b> , esclusivamente per via telematica, <b>l'elenco delle basi di dati</b> in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano <sup>35</sup> .	18 settembre 2014 (30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)	L'attività di raccolta degli elenchi delle basi di dati comunicati dalle amministrazioni è terminata con la realizzazione del <a href="#">Catalogo dei dati della P.A.</a> .
Art. 24-quinquies	<p><b>L'Agenzia per l'Italia digitale</b>, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, <b>definisce gli standard di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni</b> e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi (in relazione alla previsione normativa dello stesso articolo che ha modificato l'art. 58 del CAD prevedendo che le <i>pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa</i>).</p> <p><b>L'Agenzia per l'Italia digitale</b> provvede al <b>monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 58 del CAD</b> (modalità di <b>fruibilità dei dati tra le pubbliche amministrazioni</b>), riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato</p>	<p><b>17 novembre 2014</b> (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione)</p> <p>annualmente</p>	36

<sup>35</sup> La norma ha anche introdotto la sanzione amministrativa per le pubbliche amministrazioni che non adempiano nel termine del 16 febbraio 2015 (180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto) all'obbligo di pubblicare nel proprio sito web, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo. L'obbligo in questione è previsto dall'art. 52 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), nel testo modificato dal D.L. n. 179/2012.

<sup>36</sup> La realizzazione del catalogo delle base dati della P.A, di cui al precedente art. 24-quater costituisce il presupposto per la definizione degli standard di comunicazione.

## D.L. n. 133 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”)

entrato in vigore il 13 settembre 2014

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 novembre 2014)

Norma del D.L. n. 133/2014	Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi	Termine o periodicità (sono evidenziati i termini già scaduti <sup>37</sup> )	Atto emanato
Art. 6,co. 1	<b>Decreto del Ministro dello sviluppo economico</b> , sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, per stabilire condizioni, criteri, <b>modalità operative</b> , di controllo e attuative per usufruire del <b>credito d'imposta</b> del 50 % del costo <b>per gli investimenti</b> destinati alla <b>creazione di reti infrastrutturali a banda ultralarga</b> (introdotte dal presente provvedimento con l'aggiunta dei commi da 7-ter a 7-septies all'art. 33 del D.L. n. 179/2012 ), nonché il procedimento per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili.	31 marzo 2015 <sup>38</sup> (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione)	
Art. 6-bis	<b>Atto del Ministero dello sviluppo economico</b> , sentita la Conferenza unificata, per definire <b>le regole tecniche per il contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture</b> , le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga.	<b>12 febbraio 2015</b> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)	( <sup>39</sup> )

<sup>37</sup> E con riferimento ai quali non risulta adottato l'atto previsto.

<sup>38</sup> Il D.L.n. 192/2014 ha così prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la richiesta dell'agevolazione.

<sup>39</sup> La “Strategia italiana per la banda ultralarga” approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 contiene alcune indicazioni circa il Sistema informativo federato delle infrastrutture per il catasto del suolo e sottosuolo.

